

L'AMBITO SOGGETTIVO DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE (Sentenza n. 172 del 13 maggio 2010)¹

Con la [sentenza n. 172/2010](#) la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile (per carenza di interesse a ricorrere) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 30 e 30-bis, del decreto-legge 78/ 2009 sollevata dalla Regione Veneto. In estrema sintesi, la Consulta ha ritenuto non sussistente l'interesse a ricorrere della Regione, perché le disposizioni censurate, concernendo **«esclusivamente provvedimenti adottati dallo Stato o, comunque, da Amministrazioni centrali»**, non sarebbero applicabili agli atti di Regioni ed enti locali.

Premesso e ribadito che la questione, come avanzata dalla Regione Veneto, non si pone per le università (la cui autonomia finanziaria e contabile deriva, come è noto, da una fonte legislativa e non costituzionale), va evidenziato come l'interpretazione formulata dalla Corte in motivazione (vedi il *Considerato in diritto* 2.2.) sia **astrattamente applicabile, quantomeno sul piano logico-argomentativo, anche alle università**, offrendo un'interpretazione restrittiva che le esenterebbe dagli onerosi adempimenti imposti dalle procedure di controllo.

Secondo la Consulta, infatti, si deve dare «una lettura sistematica della normativa in oggetto», e quindi esaminare **le disposizioni introdotte nell'art. 3 della legge n. 20/1994** dal decreto-legge 78/2009 «in maniera coordinata con le altre preesistenti previsioni normative contenute nel medesimo articolo di legge», dove tutte le ipotesi di soggezione di atti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti previsti da tale disposizione **«concernono esclusivamente provvedimenti adottati dallo Stato o, comunque, da Amministrazioni centrali»**. Sempre secondo la Consulta, «una lettura sistematica della normativa in oggetto induce a ritenere che con l'inserimento delle lettere f-bis) e f-ter) non si sia modificato l'ambito soggettivo delle Amministrazioni i cui atti sono sottoposti a controllo» (secondo l'interpretazione della Corte, la portata delle disposizioni sarebbe ulteriormente confermata dal fatto che le due previsioni aggiuntive costituiscono un'articolazione della lettera f), «la quale, incontestabilmente, si riferisce ad atti delle Amministrazioni dello Stato», oltre che dalla stessa denominazione di «Sezione di controllo di legittimità sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato»).

Infine, la Consulta - sempre seguendo un iter argomentativo di portata generale e quindi astrattamente utilizzabile anche per le università (non tratta infatti della questione delle attribuzioni costituzionalmente garantite delle Regioni: questione dichiarata, proprio per questi motivi, inammissibile) - precisa che una diversa interpretazione «non può certamente fondarsi sull'**assai fragile argomento costituito dal generico richiamo ... al d.lgs. n. 165 del 2001**, posto che tale testo legislativo – peraltro espressamente citato nella sola lettera f-bis) e non anche dalla successiva lettera f-ter) – è **evocato non al fine di riferire soggettivamente il campo di applicazione delle norme di nuova creazione a tutti i destinatari dello stesso decreto legislativo, ma solo per delineare la tipologia degli atti suscettibili, ex novo, del controllo di legittimità della Corte dei conti**».

Sul piano pratico, deve senza dubbio essere valutata con prudenza l'opportunità, da parte delle università, di adottare questa interpretazione restrittiva, a fronte di una delibera della Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti (delibera n. 24/2009P), la quale come è noto

¹ La presente nota è stata redatta dal *Servizio studi e divulgazione normativa* ad uso esclusivamente interno. Si intende in tal modo offrire alcuni spunti di riflessione sulla portata della sentenza n. 172/2010, senza impegnare in alcun modo l'Amministrazione centrale e rimandando alla responsabilità degli uffici competenti le scelte interpretative da adottare o da proporre ai vertici dell'Amministrazione stessa.



ha esplicitamente (ma pur sempre incidentalmente) sostenuto «l'assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità dei provvedimenti di conferimento di incarichi di consulenza e ricerca emessi dalle Università e dagli enti di ricerca». Le università “coraggiose” dovrebbero invero accettare il rischio di veder risolto il contrasto interpretativo in sede giurisdizionale, eventualmente anche in senso sfavorevole.

Ad ogni modo, quella proposta dalla Corte Costituzionale è un'interpretazione che, se non può certamente ritenersi vincolante per le università (delle quali nella sentenza non si tratta)², è forse sufficientemente autorevole da giustificare la richiesta di un parere chiarificatore al Ministero competente. In tal senso, si può conclusivamente richiamare l'impegno già assunto dal Governo (in sede di conversione del decreto-legge n. 103/2009 correttivo del decreto-legge n. 78/2009) ad emanare una circolare ministeriale di interpretazione delle disposizioni in commento «come applicabili esclusivamente alle amministrazioni statali»³.

Padova, 19 maggio 2010

Servizio studi e divulgazione normativa
Giorgio Valandro

² Si tratta, a ben vedere, di una sentenza che non solo non ha efficacia *erga omnes* (non modifica, infatti, né “manipola” la normativa censurata), ma della quale deve essere valutata con prudenza anche l'eventuale applicabilità in qualità di «sentenza interpretativa di rigetto» ai soggetti non destinatari della sentenza stessa. Si tratta, in effetti, di una sentenza «di rito» (che non decide sul merito della questione proposta), la quale, se lascia prevedere la preclusione per le altre Regioni di sollevare la medesima questione di legittimità costituzionale (che verrebbe con ogni probabilità dichiarata inammissibile per le stesse ragioni addotte nella sentenza *de quo*), non lascia facilmente ipotizzare un «dovere d'interpretazione conforme», dovere che andrebbe ad ogni modo riconosciuto in capo alla magistratura e non alle singole amministrazioni (come le università), di cui peraltro la sentenza nello specifico non tratta.

³ Ordine del giorno G 1.430 (già emendamento 1.430) all'Atto Senato 1749 disegno di legge di conversione del D.L 3 agosto 2009, n. 103 recante disposizioni correttive del decreto legge anticrisi n. 78 del 2009.